

Causa C-276/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Landgericht Erfurt (Tribunale del Land di Erfurt, Germania)

Data della decisione di rinvio:

15 giugno 2020

Ricorrenti:

A, G, E

Resistente:

B AG

– [OMISSIS] –

Landgericht Erfurt
(Tribunale del Land di
Erfurt, Germania)

(Causa
C-276/20)

[OMISSIS]

Ordinanza di rinvio

Nella causa

_____ A _____, G _____, E _____

- ricorrenti -

[OMISSIS]

contro

B_____AG, rappresentata dal consiglio di direzione, B_____, W_____

- resistente -

[OMISSIS]

avente ad oggetto: risarcimento dei danni derivanti dal «Dieselgate»

la VIII Sezione civile del Landgericht Erfurt (Tribunale del Land di Erfurt, Germania)

[OMISSIS]

in qualità di giudice monocratico, in data 15 giugno 2020

ha deciso quanto segue: [Or. 2]

I. [OMISSIS]

II. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il diritto dell'Unione, in particolare il principio di effettività e i diritti fondamentali sanciti a livello di Unione, nel caso di violazione delle norme europee in materia di immatricolazione e di emissioni da parte del costruttore di un veicolo ovvero di un motore, imponga di non detrarre l'indennità relativo all'uso effettivo del veicolo dal danno subito dall'acquirente. Se l'esclusione di tale detrazione si applichi quantomeno nel caso in cui un costruttore abbia cagionato un danno al cliente intenzionalmente e in mala fede.
2. Se il giudice del rinvio costituisca una giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, terza frase, TUE, nonché con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Motivazione

A. Fatti e procedimento principale

La controversia principale è uno dei numerosi «casi del Dieselgate» nei quali sono richiesti risarcimenti di danni in tutta Europa nei confronti dei costruttori di veicoli ovvero di motori dotati di un dispositivo illecito di manipolazione.

Il 2 giugno 2012 la ricorrente acquistava da un concessionario un'autovettura nuova [OMISSIS]. Il veicolo è dotato di un motore diesel, prodotto dalla resistente [OMISSIS] e conforme alla norma Euro 5 sulle emissioni. In detto motore è installato un software di controllo che riduce le emissioni di ossido di azoto sul banco di prova rispetto alla guida normale.

La consegna alla ricorrente e la prima immatricolazione avevano luogo in data 20 luglio 2012, dietro versamento del prezzo di acquisto di EUR 21 000,00 lordi. Nel corso di un'«azione di richiamo», il 25 giugno 2018 la ricorrente faceva eseguire un cosiddetto aggiornamento del software. Nel settembre 2018, proponeva ricorso, chiedendo il pagamento di EUR 21.000,00, vale a dire l'integrale prezzo di acquisto, oltre interessi a decorrere dal 20 luglio 2012, contestualmente alla restituzione del veicolo. [Or. 3]

B. Questioni pregiudiziali e rilevanza ai fini della decisione.

I. Sulla prima questione pregiudiziale

1. La normativa tedesca è stata ampiamente chiarita nei casi come quello qui in esame. In un *leading case* [OMISSIS], il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH») ha affermato la responsabilità della resistente sulla base dell'articolo 826 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), ossia per danni procurati intenzionalmente ed in mala fede (sentenza del 25 maggio 2020, VI ZR 252/19 [OMISSIS]). A tal riguardo, il Bundesgerichtshof ha assunto l'esistenza di un dispositivo illecito di manipolazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 715/2007/CE (v. parimenti le conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston del 30 aprile 2020, C-693/18 [OMISSIS]).

a) Tale responsabilità del costruttore di un veicolo ovvero di un motore determina l'annullamento del contratto con restituzione delle relative prestazioni. L'acquirente che ha subito il danno può chiedere il risarcimento dei danni al costruttore, contestualmente alla riconsegna del veicolo. Al riguardo, può assumersi che il danno corrisponda al prezzo di acquisto originario.

b) L'importo concreto del risarcimento dei danni è controverso e non ancora chiarito in via definitiva. Si tratta di due questioni economiche centrali, vale a dire se e in quale misura, da un lato, l'uso effettivo del veicolo da parte dell'acquirente debba essere preso in considerazione ai fini della riduzione del danno e, dall'altro, se e in qual misura, in particolare a partire da quale momento, debbano essere corrisposti interessi sul quantum del danno dovuto dal costruttore.

c) Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) è incline a tener conto dell'uso effettivo («chilometri percorsi») verificatosi *medio tempore* ai fini della riduzione del danno, scomputandolo dal prezzo d'acquisto in via di compensazione [OMISSIS].

Tale interpretazione non è affatto vincolante in base al diritto tedesco; importanti argomenti depongono in senso contrario [OMISSIS]. Ad esempio, una compensazione di eventuali vantaggi – nel caso di specie l'uso effettivo del veicolo - deve essere ragionevole per la parte lesa, e l'autore del danno non può beneficiare di un indebito esonero[OMISSIS].

d) Questo Giudice nutre seri dubbi sulla conformità di un siffatto scomputo al principio di effettività del diritto dell'Unione e all'esigenza di ottimizzare i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 51, paragrafo 1, seconda frase, della Carta). **[Or. 4]** Inoltre, non dovrebbe essere consentita la compensazione di vantaggi e svantaggi sulla base dell'applicazione analogica delle norme sulla vendita di beni di consumo.

aa) Il principio di effettività del diritto dell'Unione impone che l'applicazione del diritto nazionale non vanifichi né renda estremamente difficile l'esercizio dei diritti e delle prerogative conferiti dal diritto dell'Unione (v. articolo 47 della Carta, articolo 19 TUE). Anche gli obiettivi perseguiti dal diritto dell'Unione non devono essere vanificati o resi eccessivamente difficili.

Le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell'Unione in materia di immatricolazione e di emissioni producono un effetto utile solo laddove le violazioni commesse vengano sanzionate e si evitino future violazioni (v. pure articolo 46 della direttiva 2007/46/CE). È necessaria una sanzione effettiva con effetto dissuasivo al fine di assicurare le finalità di un alto livello di sicurezza stradale, di un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, di un uso razionale dell'energia, di una protezione effettiva contro l'utilizzazione non autorizzata ed eventualmente della tutela dei consumatori. I giudici nazionali devono tener conto di tali finalità (v. sentenza della Corte del 3 ottobre 2013, C-32/12).

Tuttavia, sia la sanzione sia l'effetto preventivo sembrano messi in discussione qualora le violazioni delle norme «paghino», ossia possano essere commesse prevalentemente senza rischi. Dal punto di vista del diritto dell'Unione, la compensazione effettuata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) potrebbe determinare un intollerabile esonero dell'autore del danno. In effetti, il decorso del tempo amplifica il beneficio dei costruttori nella compensazione tra pregiudizi e vantaggi, mentre gli acquirenti danneggiati possono subire un onere eccessivo. Ciò potrebbe pertanto costituire un forte incentivo a commettere comunque la violazione e ritardare oltre un termine ragionevole l'adempimento della richiesta di risarcimento.

In ogni caso, una maggiore durata del procedimento determina una progressiva diminuzione del «danno». Dinanzi ai giudici tedeschi sono già stati trattati casi in cui il vantaggio derivante dall'uso, calcolato secondo i criteri pertinenti, era superiore al prezzo d'acquisto originario. In un caso siffatto non esiste più, sostanzialmente, un danno da risarcire. Anche nel caso in esame si verificherebbe una congrua riduzione dell'importo dei danni dovuto dalla resistente dietro

restituzione del veicolo. Già al momento della proposizione del ricorso, nel settembre 2018, la ricorrente avrebbe percorso circa 130.000 km, che equivarrebbe ad uno scomputo di EUR 9.000,00.

bb) Tanto il principio di effettività quanto i diritti fondamentali dell'Unione potrebbero ostare ad una presa in considerazione dell'uso effettivo [OMISSIS].

La Carta dei diritti fondamentali trova applicazione nel caso in esame, vale a dire che essa vincola e impone obblighi all'Unione europea e ai suoi Stati membri (articolo 51, paragrafo 1, della Carta). L'applicabilità del diritto dell'Unione – nel presente caso, la normativa in materia di immatricolazioni - implica e presuppone **[Or. 5]** quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza della Corte del 26 gennaio 2013, C-617/10, punto 21).

Ratione materiae, rilevano anzitutto il diritto alla vita (articolo 2, paragrafo 1, della Carta) e il diritto all'integrità fisica e psichica (articolo 3, paragrafo 1, della Carta) - in quanto «diritto umano ecologico». In ragione della loro stretta connessione con la dignità umana di cui all'articolo 1 della Carta, detti diritti fondamentali producono un effetto diretto nei confronti di terzi ovvero un effetto orizzontale. Essi esplicano quindi un effetto imperativo tra privati in una controversia di diritto civile (v. sentenza della Corte del 17 aprile 2018, C-414/16, punti 76 e segg.). Trovano inoltre applicazione i principi della protezione della salute di cui all'articolo 35 della Carta, della tutela dell'ambiente di cui al seguente articolo 37 e della protezione dei consumatori di cui al successivo articolo 38. Tutti i diritti fondamentali e principi menzionati comportano obblighi di protezione di ampia portata che devono essere osservati dai giudici. [OMISSIS].

cc) Infine, le valutazioni inerenti alla normativa in materia di vendita di beni di consumo (direttiva 1999/44/CE) potrebbero essere estese al presente caso. Ad esempio, il venditore che ha consegnato un bene di consumo non conforme al contratto non può chiedere al consumatore un risarcimento per l'uso del bene non conforme fino alla sua sostituzione con un nuovo bene del genere (sentenza della Corte del 17 aprile 2008, C-404/06).

e) Ci si chiede se non debba procedersi a compensazione almeno laddove - come nel caso in esame - il costruttore abbia cagionato intenzionalmente un danno agli acquirenti in mala fede. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha affermato che la resistente, nell'ambito di una decisione strategica adottata nella fase di sviluppo del motore, abbia sfruttato in modo mirato l'ingenuità e la fiducia degli acquirenti del veicolo al fine di procurarsi l'omologazione, traendo in inganno il Kraftfahrt-Bundesamt (Ufficio federale per la motorizzazione, Germania), e di consentire l'immissione in circolazione di veicoli affetti da un siffatto vizio [OMISSIS]. Ciò sarebbe stato determinato dall'interesse alla riduzione dei costi, alla massimizzazione dei profitti e al conseguimento di vantaggi concorrenziali.

f) Infine, si pone la questione se, specie nel caso in cui l'uso effettivo del veicolo possa essere preso in considerazione ai fini della riduzione del danno, il principio di effettività e i diritti fondamentali dell'Unione siano soddisfatti dall'applicazione di un congruo tasso d'interesse - per così dire a titolo di compensazione - sul risarcimento dei danni effettivamente riconosciuto.

L'ordinamento tedesco contempla norme, le quali dispongono il pagamento non solo di interessi giudiziari, ossia degli interessi prodotti dallo stato di litispendenza (articolo 291 del BGB), bensì - anteriormente - a decorrere dalla mora dell'autore del danno nell'effettuare il risarcimento (articoli 286, 288 del BGB) ovvero, ancor prima, **[Or. 6]** dal pagamento del prezzo d'acquisto (articoli 849, 246 del BGB).

2. La pronuncia della Corte e i suoi orientamenti sulla prima questione e su tutti gli aspetti ad essa correlati sono rilevanti ai fini della decisione, nonché di notevole importanza economica per le parti. Nel procedimento principale, la ricorrente chiede un risarcimento pari al prezzo di acquisto dalla stessa pagato, vale a dire per intero, senza alcuno sconto in funzione dei chilometri percorsi. Inoltre, sulla base dell'articolo 849 del BGB, ella chiede la corresponsione di interessi a decorrere dal 20 luglio 2012 e dunque dalla data di pagamento del prezzo d'acquisto.

II. Sulla seconda questione pregiudiziale

1. Questo Giudice remittente, giudice civile della Turungia, condivide le preoccupazioni e i dubbi espressi dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania) in merito all'indipendenza istituzionale e alla legittimazione al rinvio dei giudici tedeschi ai sensi dell'articolo 267 TFUE [OMISSIS]. Si fa riferimento al rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania) del 28 marzo 2019 e al procedimento pendente [NdT: ora deciso] dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ([OMISSIS] C-272/19 [OMISSIS]).

a) La Corte di Giustizia ha avuto ripetutamente modo di interpretare e applicare le norme fondamentali dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 47 della Carta sull'indipendenza dei giudici. Essa ha inoltre chiarito i requisiti del procedimento pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE. Non vi è apparentemente alcun motivo per applicare, nel caso dell'articolo 267 TFUE, criteri diversi rispetto all'articolo 19 TUE e all'articolo 47 della Carta. La Corte rileva correttamente la stretta connessione di dette norme fondamentali del diritto dell'Unione (v. sentenze della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, C-216/18, punto 54, del 27 febbraio 2018, C-64/16, punti 38, 41 e segg., e del 16 febbraio 2017, C-503/15, punti 36 e segg.).

Evidenti elementi depongono inoltre a favore del fatto che i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia in merito alla «piena indipendenza» delle autorità garanti della protezione dei dati personali (sentenza della Corte del 9 marzo 2010, C-518/07)

possano essere applicati a maggior ragione agli organi giurisdizionali aditi ai fini della completa attuazione dei diritti fondamentali.

b) Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, un organo giurisdizionale deve poter esercitare le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte (v. *e multis* sentenza della Corte del 16 febbraio 2017, C-503/15, punti 36 e segg.). Solo così i giudici sono tutelati dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l'indipendenza del loro giudizio **[Or. 7]** e a influenzare le loro decisioni. Tale condizione costituisce l'unica possibilità per fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità degli organi giurisdizionali a fattori esterni e alla loro neutralità rispetto ai conflitti d'interesse.

c) Le norme costituzionali nazionali in Germania e in Turingia non soddisfano detti requisiti (sulla mancanza di indipendenza del pubblico ministero tedesco, v. già sentenza della Corte del 27 maggio 2019, C-508/18 e a.). Esse contemplano unicamente l'indipendenza funzionale del giudice nell'ambito dell'attività giurisdizionale, un'indipendenza personale. Tuttavia, ciò non costituisce una sufficiente tutela da qualsiasi influenza esterna. L'indipendenza istituzionale degli organi giurisdizionali, anch'essa necessaria a tal fine, non è affatto garantita. L'indipendenza del singolo giudice è però assicurata dall'indipendenza della magistratura nel suo complesso.

L'ordinamento giudiziario e le norme relative ai giudici vigenti in Turingia non soddisfano i criteri stabiliti dal diritto costituzionale dell'Unione e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'indipendenza degli organi giurisdizionali (v. *e multis* sentenze della Corte del 19 novembre 2019, C-585/18 e a., punti 121 e segg., del 24 giugno 2019, C-619/18, nonché del 25 luglio 2018, C-216/18). In particolare:

aa) In Turingia - come in tutti gli altri Länder tedeschi - l'organizzazione e l'amministrazione degli organi giurisdizionali è nelle mani del potere esecutivo, il quale li sovrintende e li gestisce in termini di risorse umane e materiali. I Ministeri della giustizia decidono il numero di giudici e di incarichi in ogni organo giurisdizionale, nonché le attrezzature di cui esso dispone. Inoltre, i giudici sono nominati e promossi dai Ministri della giustizia. La valutazione dei giudici è di competenza dei Ministeri e dei presidenti dell'organo giurisdizionale, i quali - ad eccezione di una propria eventuale attività giurisdizionale - rientrano nel potere esecutivo. I Ministri della giustizia e i presidenti, i quali ricadono sotto l'autorità amministrativa dei primi e sono vincolati alle loro istruzioni, fungono in pratica da *gatekeeper*. Inoltre, i presidenti esercitano il controllo gerarchico su tutti i giudici.

bb) Caratteristica della Germania e della Turingia è inoltre la presenza di numerose interdipendenze formali e informali e di legami personali tra il potere giudiziario e il potere esecutivo. Ad esempio, ai giudici possono essere affidati compiti di amministrazione giudiziaria. La solita prassi del distacco di giudici

presso i Ministeri del Land o federali presenta aspetti particolarmente problematici. I giudici distaccati sono di frequente inseriti nella gerarchia di un Ministero per anni. Non è raro, inoltre, che si verifichino scambi ripetuti tra Ministeri e organi giurisdizionali, anche tra lo status di giudice e quello di funzionario pubblico.

Questo stesso Giudice unico ha avuto tre distacchi del genere, segnatamente due volte **[Or. 8]** al Ministero della giustizia e una volta alla Cancelleria di Stato della Turingia.

Tale connessione personale tra potere esecutivo e potere giudiziario non viola solo il diritto dell'Unione, bensì anche i Bangalore Principles of Judicial Conduct, riconosciuti a livello globale (v. Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, www.unodc.org, pag. 36: «*The movement back and forth between high-level executive and legislative positions and the judiciary promotes the very kind of blurring of functions that the concept of separation of powers intends to avoid*»).

cc) Anzitutto i comportamenti informali appaiono, a volte, arbitrari. Mentre gli organi giurisdizionali garantiscono l'assenza di arbitrio verso l'esterno, i giudici, anche per effetto di comportamenti informali, sono esposti al rischio dell'arbitrio e della pervasività delle decisioni amministrative. Nella misura in cui, a seguito della crescente consapevolezza del problema, sono state introdotte negli ultimi tempi le cosiddette «procedure di manifestazione di interesse», come è avvenuto anche di recente in Turingia, ad esempio con riguardo ai distacchi e ai periodi di prova presso i tribunali superiori oppure alla gestione di gruppi di lavoro per gli assistenti giudiziari, si è riscontrata finora una mancanza di giustiziabilità, vale a dire della possibilità di proporre un ricorso.

dd) Una situazione del genere consente al potere esecutivo di esercitare un'influenza indebita sul potere giurisdizionale, compresa un'influenza indiretta, sottile e psicologica. Esiste il pericolo reale di essere «ricompensati» o «puniti» per un determinato comportamento decisionale (v. ordinanza del Bundesverfassungsgericht [Corte costituzionale federale, Germania] del 22 marzo 2018, 2 BvR 780/16, [OMISSIS] punti 57, 59).

ee) Lo stretto legame della giustizia tedesca con il potere esecutivo, la sua struttura gerarchica e la dipendenza istituzionale può farsi risalire allo Stato autoritario tedesco del XIX secolo e al «Führerprinzip» (principio autoritario) dei nazionalsocialisti - una lunga ombra del passato. L'insieme degli ordinamenti giudiziari tedeschi si basa sul cosiddetto modello presidenziale per quanto riguarda il controllo gerarchico (in epoca nazista abusivamente snaturato nel senso di un'estensione del «Führerprinzip» agli organi giurisdizionali [OMISSIS]).

La marcata influenza del potere esecutivo sulle decisioni inerenti al personale della giustizia non fa parte della cultura giuridica tedesca. La struttura giudiziaria, risalente all'epoca pre-democratica, non oppone sufficienti ostacoli alla

strumentalizzazione politica. Manca una *constitutional resilience* [OMISSIS].
[Or. 9]

ff) L'interrelazione non solo informale, bensì anche istituzionale dei poteri in Turingia può desumersi essenzialmente dalle seguenti norme:

L'articolo 89, paragrafo 2, della Costituzione della Turingia dispone quanto segue: Il Ministro della giustizia decide sulla nomina temporanea dei giudici, e sulla loro nomina a vita, decide con il consenso di una commissione di selezione dei giudici. In forza del successivo paragrafo 4, la disciplina di dettaglio è riservata alla legge.

Conformemente, l'articolo 3, paragrafo 1, della Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetz (legge della Turingia relativa ai giudici e ai pubblici ministeri; in prosieguo: il «ThürRiStAG») prevede che il Ministro della giustizia sia incaricato della nomina e della rimozione dall'incarico di giudici e pubblici ministeri. In forza del successivo paragrafo 2, il Ministero competente per la giustizia costituisce la suprema autorità gerarchica ai sensi della legge medesima per quanto riguarda i giudici e i pubblici ministeri; il successivo paragrafo 3, dispone che il Ministro competente per la giustizia sia anche membro della commissione di selezione dei giudici.

Il Ministro competente per la giustizia, in qualità di suprema autorità gerarchica, decide altresì l'attribuzione di un posto di livello superiore, come stabilito dagli articoli 3 e 63 del ThürRiStAG, quanto alla procedura e all'esito, in modo definitivo e inoppugnabile. Ai sensi dell'articolo 63, comma 3, terza frase, del ThürRiStAG, nell'attribuzione di un posto siffatto - in caso di disaccordo tra la commissione di selezione dei giudici e il Ministro della giustizia - il Ministro può proporre un nuovo candidato ovvero indire un nuovo bando per il posto («diritto di veto»).

Inoltre, le norme del Land concernenti l'attuazione dell'ordinamento giudiziario contengono numerose disposizioni le quali evidenziano la sovrapposizione dei poteri e la misura del potere dell'esecutivo. Secondo l'articolo 3 del Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes (legge recante attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario; in prosieguo: l'«AGGVG»), il Ministero competente per la giustizia stabilisce il numero delle Sezioni presso gli organi giurisdizionali. Disposizioni dal contenuto analogo si trovano, ad esempio, con riguardo alla magistratura amministrativa, nell'articolo 1, paragrafo 4, e nell'articolo 2 del Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (legge recante attuazione dell'ordinamento giudiziario amministrativo; in prosieguo: l'«AGVwGO»). A ciò si aggiunge il controllo gerarchico. Quest'ultimo è esercitato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'AGGVG:

1. dal Ministero competente per la giustizia, attraverso gli organi giurisdizionali ordinari e i pubblici ministeri del Land,

2. dal presidente dell'Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) e dal presidente del Landesgericht (Tribunale del Land) sugli organi giurisdizionali rientranti nella loro circoscrizione.

Pertanto, gli stessi presidenti sono soggetti al controllo gerarchico [OMISSIS].

gg) I diritti di partecipazione e di codecisione del settore giudiziario in Turingia, al pari dei mezzi di ricorso disponibili, non costituiscono un correttivo sufficiente. Da un lato, alla rappresentanza dei giudici [Or. 10], ai sensi dell'articolo 40 del ThürRStAG, la codecisione è concessa solo in misura limitata ed è ben lontana da quella dei funzionari statali.

Dall'altro lato, esistono forti resistenze rispetto alla proposizione degli arcani mezzi di ricorso a disposizione in caso di ingerenze nell'indipendenza dei giudici. L'accesso al Dienstgericht (tribunale disciplinare) dei giudici rappresenta un onere considerevole, da cui derivano costi talora elevati in termini professionali e sociali. Non va dimenticato che l'impugnazione è, di norma, proposta avverso le misure adottate dai superiori gerarchici, ossia dai presidenti degli organi giurisdizionali, i quali sono responsabili del sistema di valutazione e quindi hanno il «controllo» delle promozioni e delle aree di assegnazione. Inoltre, un ricorso proposto dinanzi al tribunale disciplinare dei giudici della Turingia è preceduto da una farraginosa procedura di opposizione, che è nelle mani del potere esecutivo.

d) Tali carenze possono suscitare nell'opinione pubblica dubbi legittimi in merito al fatto che gli organi giurisdizionali tedeschi siano sufficientemente tutelati da ingerenze o pressioni esterne, soprattutto provenienti dal potere esecutivo. Inoltre, possono sorgere analoghi dubbi in merito all'impermeabilità degli organi giurisdizionali a influenze esterne dirette o indirette. Infine, esiste anche il rischio di un'applicazione interessata della normativa, ossia una mancanza di neutralità rispetto agli interessi contrapposti delle parti (v. su tali criteri, sentenza della Corte del 19 novembre 2019, C-585/18 e a.).

e) Il principio della separazione del potere esecutivo e del potere giudiziario è sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la quale ha recentemente espresso dubbi sull'indipendenza e l'imparzialità della Sezione notarile istituita presso l'Oberlandesgericht Celle (Tribunale superiore del Land di Celle, Germania) (sentenza del 30 gennaio 2020, n. 29295/16 [OMISSIS]). Il fatto che i giudici di detta Sezione siano soggetti all'autorità amministrativa del presidente dell'Oberlandesgericht per quanto riguarda la loro carriera ed eventuali procedimenti disciplinari nei loro confronti sarebbe tale da suscitare nel ricorrente timori oggettivamente giustificati.

f) In pratica, il Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania) sottolinea l'importanza dei procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi in cui è parte il rispettivo Ministero della giustizia, ad esempio nelle controversie tra funzionari pubblici ovvero tra candidati in un concorso.

I giudici civili si pronunciano spesso in procedimenti in cui sono parti il proprio Land federale ovvero la Repubblica federale di Germania. Ciò riguarda, ad esempio, i grandi progetti di costruzione oppure la responsabilità dello Stato. In siffatti casi, è dubbio se gli organi giurisdizionali, in ragione della loro dipendenza istituzionale dal potere esecutivo, il quale è parte o interessato nella controversia, abbiano la necessaria qualità di «terzo» neutrale (v. su detto requisito essenziale di indipendenza, *e multis*, sentenze della Corte del 9 ottobre 2014, C-222/13, punto 29, e del 22 dicembre 2010 [Or. 11] C-517/09, punto 38).

Solo una «separazione» della giustizia dai vincoli del potere esecutivo, come si è verificato in molti altri Stati membri, vale a dire l'istituzione di strutture giudiziarie indipendenti, adeguatamente finanziate e con poca gerarchia, può continuare a garantire l'alta qualità della giurisprudenza tedesca e un *good judging*, come condizione per creare fiducia nella giustizia.

2. La legittimazione al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE e l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, terza frase, TUE, e dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta richiesta alla Corte, sono rilevanti ai fini della decisione e non hanno natura ipotetica. Esse sono strettamente e indissolubilmente connesse al procedimento principale e alla situazione specifica del giudice del rinvio (v. sentenza della Corte del 27 febbraio 2018, C-64/16, punti 19 e segg.) In particolare, sono rilevanti le seguenti circostanze di fatto e di diritto.

a) Nel procedimento principale, l'organo giurisdizionale – in qualità di giudice dell'Unione – è tenuto a pronunciarsi sulle questioni di applicazione e di interpretazione del diritto dell'Unione, nel caso in esame: della normativa in materia di immatricolazione, in relazione al principio di effettività dell'Unione sancito anche dall'articolo 19 TUE e dall'articolo 47 della Carta, nonché ai diritti fondamentali dell'Unione. Il procedimento principale presenta un vincolo stretto con il diritto dell'Unione.

b) In tale contesto, si pone il problema di natura procedurale di stabilire se e, in caso affermativo, a quali condizioni sussista una legittimazione al rinvio. La Corte è considerata competente e ha il potere di indicare al giudice del rinvio gli elementi del diritto dell'Unione che possono contribuire alla soluzione del problema di una legittimazione al rinvio (v. sentenza della Corte del 19 novembre 2019, C-585/18 e a., punto 100). Ove la Corte sia competente e abbia il potere di chiarire questioni preliminari di natura procedurale ovvero questioni di interpretazione delle disposizioni procedurali del diritto dell'Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare al fine di emettere la sua sentenza (v. sentenza della Corte del 26 marzo 2020, C-558/18 e a., punto 50), ciò dovrebbe valere a maggior ragione per le questioni relative alle qualità necessarie del giudice del rinvio.

c) Sussiste un'ulteriore connessione stretta e inscindibile tra le questioni pregiudiziali sollevate a margine del «Dieselgate» e lo status del giudice del rinvio. Lo Stato partecipa in misura cospicua alla resistente. In considerazione

degli interessi economici e di politica del mercato del lavoro legati all'industria automobilistica tedesca, soprattutto in tempi di pandemia, e a causa dell'enorme mole di procedimenti, la pressione sugli organi giurisdizionali è straordinariamente elevata. Si rileva altresì che i giudici civili vicini alla resistente - a differenza della **[Or. 12]** grande maggioranza dei giudici tedeschi di primo grado e ora del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) - hanno respinto i ricorsi proposti nei confronti della resistente.

d) Inoltre, assume un rilievo fondamentale una lettera del presidente dell'Oberlandesgericht Dresden (Tribunale superiore del Land di Dresda, Germania) del 9 aprile 2020 [OMISSIS]. Detta lettera, indirizzata a tutti i presidenti dei Tribunali superiori dei Länder tedeschi, è stata distribuita e fatta circolare tra i giudici della Turingia, giungendo anche a questo Giudice unico.

Il suggerimento di valutare se l'ulteriore trattazione e la decisione di un procedimento rientrante nel «Dieselgate» possa essere «posposta» è tale da incidere in modo diretto sulla questione. Ciò vale a fortiori per il dissenso, chiaramente espresso nella lettera, nei confronti della *«possibilità di rimborso integrale del prezzo di acquisto senza alcuna detrazione per l'uso – anche per diversi anni – del veicolo»*. Tuttavia, è proprio su tale aspetto che verte la prima questione pregiudiziale.

e) Inoltre, in Germania si registra un atteggiamento sempre più critico nei confronti dei rinvii pregiudiziali, almeno per quanto riguarda quelli presentati dai giudici di primo grado, atteggiamento che si spinge fino all'appello a limitare la legittimazione di tali giudici al rinvio. Il vicepresidente uscente del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), Ferdinand Kirchhof, ad esempio, ha sostenuto che la facoltà dei giudici di grado inferiore di procedere a un rinvio pregiudiziale favorirebbe l'aggiramento dei gradi successivi e contribuirebbe alla frammentazione della giurisprudenza [OMISSIS].

Tutto ciò può portare a una situazione in cui i giudici di primo grado in Germania vengano dissuasi dal procedere al rinvio (sulla più ampia, e illimitabile, facoltà di adire la Corte, v. sentenza della Corte del 26 marzo 2020, C-558/18 e a., punti 55 e segg.).

[OMISSIS]